



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta del 23 aprile 2015 n. 94

OGGETTO: ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ESERCIZIO 2015. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **23** del mese di **aprile** alle ore **18:55** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Vice Sindaco sig.ra Nadia DI SIPIO.

Sono presenti gli Assessori:

- 1 Sig. DE IURE Domenico
- 2 Sig. NESTORE Giuseppe Marco
- 3 Sig.ra RABOTTINI Lucia Simona

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

RICORDATO che l'art. 89, comma 5, del menzionato D. Lgs n. 267/2000 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e

strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

RICORDATO, altresì, che:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n.35 del 5.03.2012, esecutiva, è stato approvato il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e la dotazione organica dell'Ente;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 29.06.2012 è stato ridefinito il modello organizzativo dell'Ente mediante approvazione, con decorrenza 01.07.2012, della nuova macrostruttura organizzativa fondamentale;

VISTI in particolare:

- l'articolo 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 2 aprile 1968, n. 482](#);

- l'articolo 6, commi 1, 3, 4, 4-bis e 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:

1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo [39](#) della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. ...omissis.....

4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

- l'articolo 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del

personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente..

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

RICHIAMATO inoltre l'articolo 33 del D. Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

ATTESO che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali stabilisce una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici: tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

VISTO l'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della legge 27.12.2006 n. 296 nel testo vigente;

VISTE le modifiche introdotte nella disciplina delle assunzioni degli enti locali dal Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, di seguito in breve riepilogate:

- abrogazione dell'art. 76, comma 7, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008, come da ultimo modificato dall'articolo 4-ter, comma 10, del Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale stabiliva che:

“7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale....”

- introduzione del comma 557 quater della Legge n. 296/2006, con previsione, ai fini dell'applicazione del comma 557, che, a decorrere dall'anno 2014 gli enti soggetti al patto di stabilità assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (cioè 2011/2013) anziché al valore della spesa dell'anno precedente;

- modifica dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, con previsione che il limite in detto articolo previsto circa la spesa flessibile (cioè il 50% del 2009) non si applica agli enti soggetti al patto di stabilità che siano in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;

VISTO, altresì, il regime delle capacità assunzionali a tempo indeterminato dettato dal Decreto legge sopra citato n. 90/2014 e relativa Legge di conversione n. 114/2014, per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, per gli anni dal 2014 e successivi, così compendiatamente:

-Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'[articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#) è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato [decreto-legge n. 112 del 2008](#) al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-*quinquies* del presente articolo.”

VISTO, inoltre, il comma 424 della Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità) che testualmente recita:

“424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#). Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le

autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#). Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.

VISTA, altresì, la Circolare congiunta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie n. 1/2015 del 29 gennaio 2015 che detta "Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430 della legge 23 dicembre 2014 n. 190", la quale ha recato chiarimenti in merito alla portata applicativa del menzionato comma 424 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 sulle capacità e sul regime delle assunzioni delle Regioni e degli Enti Locali;

EVIDENZIATO che le riportate disposizioni della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità) e le specifiche contenute nelle Linee guida ministeriali pure citate si applicano alle assunzioni a tempo indeterminato;

DATO ATTO, altresì, che, sulla base della disciplina legislativa in vigore in materia, per procedere ad assunzioni a tempo determinato il Comune di Ortona, Ente soggetto al patto di stabilità, deve rispettare le seguenti condizioni:

- 1) aver rispettato il patto di stabilità nell'anno precedente: art. 76 comma 4 DL 112/2008;
- 2) non essere strutturalmente deficitario né versare in condizioni di dissesto;
- 3) assicurare il rispetto del tetto della spesa del personale del triennio 2011-2013, come statuito dal comma 557 quater della legge n. 296/2006;
- 4) aver effettuato la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale: art. 33 commi 1 e 2 del D.Lgs 165/2001 come da ultimo modificato dall'art. 16 della Legge n. 183/2011;
- 5) avere approvato il Piano delle azioni positive di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 198/2006;
- 6) non avere registrato, con riguardo all'anno 2014, tempi medi di pagamento superiori ai termini fissati dall'art. 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89/2014;
- 7) rispettare il vincolo di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4-bis del D.L. n. 90/2014;

EVIDENZIATO, in merito alla disciplina delle assunzioni flessibili attualmente vigente negli enti locali, che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG, ha condiviso l'interpretazione della disciplina all'uopo introdotta dall'art. 11, comma 4-bis del d.l. n. 90/2014 per gli enti virtuosi, secondo cui gli stessi, seppur esclusi dall'applicazione del limite del 50 per cento, ricadono inevitabilmente in quello del 100 per cento della spesa sostenuta nel 2009;

VISTO il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 17624 del 02.05.2012, in merito alla modalità di considerazione del tetto di spesa fissato dalla norma di cui sopra;

RAMMENTATO, al riguardo, che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 13.08.2013, esecutiva, ad oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2013/2015", è stata definitivamente quantificata la spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale impiegato con forme flessibili di lavoro, ai fini dell'individuazione del limite complessivo massimo del 50% di cui all'articolo 9, comma 28, del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i., come di seguito rappresentata:

	Tipologia di lavoro	Spesa anno 2009
1	Tempo determinato	€ 165.293,75
2	Co.co.co.	€ 298.996,94

3	Somministrazione lavoro temporaneo	€ 1.567.408,00	% ammessa	Limite di spesa Complessivo
TOTALE		€ 2.031.698,69	50%	1.015.849,34

EVIDENZIATO che le determinazioni da assumere in materia di utilizzo di contratti di lavoro flessibile, di cui all'art. 36 del D.Lgs.n. 165/2001 e s.m., consistono nella rilevazione delle esigenze temporanee o eccezionali da soddisfare con personale non a tempo indeterminato, nella verifica del rispetto delle condizioni generali per procedere a qualsiasi tipo di assunzione, incluso il contenimento della spesa complessiva di personale, in ciascuno degli anni del triennio 2015/2017, rispetto alla media di spesa di cui al periodo 2011-2013, nella verifica del rispetto del vincolo che comunque la spesa complessiva di cui all'art. 9 c.28 del D.L. n. 78/2010 non può superare i valori dell'anno 2009, come altresì ribadito dalla deliberazione della Sezione Autonomie sopra ricordata;

RITENUTO necessario, nonché indifferibile ed urgente, come da richiesta del Dirigente del Settore competente, agli atti comunali, assicurare, nel periodo 27 aprile / 30 settembre 2015, il corretto espletamento delle attività di vigilanza e controllo del territorio nell'imminente stagione estiva e balneare, caratterizzata da un notevole afflusso di turisti, con relativo incremento della popolazione, nonché dallo svolgimento di iniziative di tipo culturale, musicale, turistico che rendono indispensabile intensificare i controlli sul territorio sotto ogni profilo, con turni in fascia anche tardo serale, procedere all'assunzione di n. 2 agenti di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno e determinato;

DATO ATTO che il personale in servizio a tempo indeterminato di tale categoria e profilo professionale nel Comune di Ortona non è sufficiente per soddisfare le predette necessità, essendo esiguo, risentendo da tempo delle politiche di contenimento del turn over nella pubblica amministrazione;

RICORDATO che il comma 2 dell'art. 36, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede, che, per prevenire fenomeni di precariato, *“le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”*, con facoltà di applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

EVIDENZIATO che questo Comune non ha graduatorie vigenti proprie a tempo indeterminato di Agenti di Polizia Municipale da cui attingere per le assunzioni di che trattasi ma ha una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di Agenti di Polizia Municipale, categoria C, approvata con determinazione del Settore servizi finanziari e risorse umane n. 297 del 21.09.2014, tuttora vigente;

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 del 21 novembre 2013;

EFFETTUATA la verifica in ordine alla sussistenza delle condizioni sopra elencate e precisamente:

- 1) il Comune di Ortona ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014, come da certificazione del Dirigente del Settore Servizi Finanziarie Risorse Umane, agli atti di questo Ente;
- 2) il Comune di Ortona non è strutturalmente deficitario né versa in condizioni di dissesto;
- 3) la spesa di personale prevista negli stanziamenti del redigendo Bilancio di Previsione per l'anno 2015 e' inferiore al tetto della spesa del personale del triennio 2011-2013, pari ad € 5.252.876,60, quale risultante dalla determinazione n. 135 del 26.03.2015 del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane;
- 4) la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze e/o soprannumero di personale, effettuata ai sensi dell'art. 33 del D. Legislativo n. 165/2001, ha dato esito negativo, come risulta dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 20.01.2015;
- 5) con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 12.03.2015, esecutiva, è stato approvato il Piano delle azioni positive per il triennio 2015/2017;
- 6) è stato verificato il non superamento dei tempi medi di pagamento, per l'anno 2014, superiori ai termini fissati dall'art. 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89/2014;

- 7) la spesa complessiva di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010, incluse le assunzioni a tempo determinato di cui al presente atto, non superano i valori dell'anno 2009;

VISTO, in proposito, il parere favorevole rilasciato in data 23 aprile 2015 dal Collegio dei Revisori di questo Ente in merito alla programmazione di cui al presente atto, ai sensi della normativa sopra citata;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. Di dare atto, per quanto esposto in premessa, costituente la motivazione del presente atto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i., che sussiste l'esigenza temporanea di assumere, a tempo pieno e determinato, n. 2 unità di personale di categoria C, profilo professionale Agente di polizia municipale, nel periodo 27 aprile/30 settembre 2015, per consentire, nello stesso arco temporale, il corretto svolgimento delle attività di vigilanza e controllo del territorio nell'imminente stagione estiva e balneare, caratterizzata da un notevole afflusso di turisti, con relativo incremento della popolazione, nonché di iniziative di tipo culturale, musicale, turistico che rendono indispensabile intensificare i controlli sul territorio sotto ogni profilo, con turni in fascia anche tardo serale;
2. Di dare atto che ricorrono le condizioni previste dalle normative vigenti in materia di personale per procedere a dette assunzioni flessibili, tutte richiamate in premessa;
3. Di stabilire che le assunzioni di che trattasi saranno effettuate mediante utilizzo della graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di Agenti di Polizia municipale vigente in questo Ente e sopra specificata;
4. Di dare atto che la spesa complessiva occorrente per dette assunzioni, ammontante a presunti € 26.299,71, oneri compresi, è prenotata sui capitoli 4400, 4410 e 4950 del bilancio 2015, esercizio provvisorio (prenotazione n. 377) e sarà finanziata, ai sensi dell'art. 208, comma 5 bis, della Legge n. 285/1992 e s.m.i., da una quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4, come da ripartizione degli stessi in sede di redigendo deliberazione accompagnatoria dello schema di bilancio 2015;
5. Di dare atto che, con le suddette assunzioni, è rispettato l'obbligo del contenimento della spesa complessiva di personale nell'anno 2015 rispetto alla media di spesa di cui al periodo 2011-2013 nonché il vincolo di cui all'art. 9 c.28 del D.L. n. 78/2010;
6. Di demandare al Dirigente del Settore "Servizi Finanziari e Risorse Umane" gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **N. DI SIPIO**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **G.M. NESTORE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 7 maggio 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 7 maggio 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**